

Responsabilità da fatto illecito, azione di regresso e soggetti estranei alla produzione del danno

Corte Appello Bologna, Pres. De Rosa rel. est. Morlini; sentenza 28/5/2026, n. 1497/2026.

Responsabilità da fatto illecito - Azione di regresso - Presupposti - Soggetti estranei alla produzione del danno - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei coresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno.

N. R.G. 78/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere
dott. Gianluigi Morlini	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **78/2023** promossa da:

M. P.
D. S.R.L.
E. P.
Z. P.

APPELLANTE

contro

ALLIANZ S.P.A.

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni.

Appellanti:

Previa declaratoria di ammissibilità del presente appello, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale

nel merito, in via principale: riformare parzialmente la Sentenza di primo grado di giudizio e, in accoglimento delle conclusioni di seguito riportate, accertata la veridicità e la fondatezza di quanto sopra esposto, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, e conseguentemente

- Accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli appellanti D. SRL, P. M., P. E., P. Z., ciascuno per quanto di ragione, per i fatti per cui è causa e, nella specie, per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale cagionati all'attrice ALLIANZ SPA da quantificarsi in favore della stessa nella misura di Euro 1.183.861,15 (un milione centottantatremilaottocentosessantuno/15) a titolo di danno patrimoniale ed Euro € 236.722,23 (duecentotrentaseimilasettecentoventidue /23) per danno non patrimoniale”.

nel merito, in via subordinata:

- Accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli appellanti D. SRL, P. M., P. E., P. Z., ciascuno per quanto di ragione, per i fatti per cui è causa e, nella specie, per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale cagionati all'attrice ALLIANZ SPA da quantificarsi in favore della stessa nella misura di Euro 1.183.861,15 (un milione centottantatremilaottocentosessantuno/15) a titolo di danno patrimoniale ed Euro € 284.126,68 (duecentoottantaquattromilacentoventisei/68) per danno non patrimoniale, tenuto conto, in tal caso, della maggiorazione del danno non patrimoniale operata dal Giudice di primo grado.

- Con vittoria integrale di spese e competenze della presente fase di appello del giudizio.

Appellata e appellante incidentale:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per l'effetto così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;

NEL MERITO

- respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

IN VIA INCIDENTALE IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

- ferma la già accertata responsabilità anche solidale della D. s.r.l. e dei suoi soci e amministratori Signori M. P., Z. P. e E. P. nei confronti di Allianz S.p.A. per i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti e patendi con riferimento alle vicende descritte, accertare l'insussistenza del

concorso di Allianz S.p.A. ex art. 2049 c.c. e 1227 c.c. nel fatto illecito per tutte le ragioni esposte in narrativa e rideterminare:

- a) il danno patrimoniale da riconoscere integralmente in favore di Allianz S.p.A.:
- nella misura di Euro 3.519,630,01 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa somma (maggiore o minore) che sia ritenuta di giustizia ma, in ogni caso, non inferiore a quella stabilita nella Sentenza di primo grado pari a 2.8 milioni, anche disponendo la compensazione con i crediti della D. nella misura già accertata nella Sentenza di Primo grado;
 - in subordine, nella misura di euro 3.461.173,08 in considerazione degli esborsi già effettuati nei confronti dei clienti, di quelli oggetto di controversie già pendenti e delle mancate rimesse, ovvero in quella diversa somma (maggiore o minore) che sia ritenuta di giustizia ma, in ogni caso, non inferiore a quella stabilita nella Sentenza di primo grado pari a 2.8 milioni anche disponendo la compensazione con i crediti della D. nella misura già accertata nella Sentenza di Primo grado;
 - in via di ulteriore subordine, comunque condannare gli stessi al pagamento di quella diversa somma (maggiore o minore) che sia ritenuta di giustizia ma, in ogni caso, non inferiore a quella stabilita nella Sentenza di primo grado pari a 2,8 milioni, anche disponendo la compensazione con i crediti della D. nella misura già accertata nella Sentenza di Primo grado e dichiarare gli ex agenti responsabili per gli ulteriori danni accertati a seguito della pubblicazione della Sentenza di Primo grado e per quelli in corso di accertamento o comunque correlati a future iniziative dei clienti nella misura e nel momento in cui la Compagnia dovesse essere tenuta a risarcire i relativi clienti.
- b) i danni reputazionali da riconoscere integralmente in favore di Allianz S.p.A. nella somma pari al 50% del danno patrimoniale oltre ad un'ulteriore maggiorazione per le ragioni indicate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che sia ritenuta di giustizia ma, in ogni caso, non inferiore a quella stabilita nella Sentenza di primo grado pari a euro 336.000,00.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.

FATTO

La compagnia assicurativa Allianz s.p.a., dopo avere esercitato il recesso per giusta causa nei confronti dell'agente D. s.r.l. ed ottenuto un sequestro conservativo, ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza l'agente stesso ed i suoi soci ed amministratori M. P., Z. P. e E. P., chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per le gravissime irregolarità da loro commesse nella gestione delle agenzie di A. e B..

In particolare, ha riferito Allianz che, a seguito di una ispezione, erano emersi comportamenti anche penalmente rilevanti, così come confermato dai successivi processi promossi dal PM (poi definiti con sentenza di non doversi procedere per prescrizione) e dai reclami proposti dai clienti, concretizzatisi in contraffazione della documentazione bancaria, commercializzazione di polizze inesistenti con appropriazione dei relativi premi, consegna ai clienti di lettere contraffatte riportanti condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle reali, consegna ai clienti di documentazione falsa relativa alle posizioni assicurative, falsificazione delle richieste di riscatto delle polizze con appropriazione degli importi.

Sulla base di tale narrativa, Allianz ha domandato la solidale condanna dei convenuti al pagamento di una somma superiore a quattro milioni di euro per i danni patrimoniali subiti e concretizzati dagli importi da restituire ai clienti a seguito delle controversie promosse nei suoi confronti, nonché ad un'ulteriore somma di oltre 1,7 milioni di euro per il danno non patrimoniale connesso alle lesioni reputazionali patite. Costituendosi in giudizio, hanno resistito i convenuti, di fatto non contestando l'esistenza di una loro responsabilità risarcitoria, ma unicamente contestando l'eccessività delle somme richieste *ex adverso*. Istruita la causa con una CTU, il Tribunale ha ritenuto provata la condotta addebitata ai convenuti e la conseguente loro responsabilità risarcitoria; ha individuato il danno subito da Allianz in € 2,8 milioni a titolo patrimoniale ed in € 336.000 a titolo di danno non patrimoniale; ha però altresì ritenuto la paritaria corresponsabilità di Allianz, sancita *ex* articolo 2049 c.c. per *culpa in eligendo* e *in vigilando*, nella causazione di tale danno, ed ha quindi condannato i convenuti in solido a pagare all'attrice 1,4 milioni di euro a titolo di danno patrimoniale ed € 336.000 a titolo di danno non patrimoniale (quest'ultima somma appare però frutto di un errore materiale, poiché se l'esplicitato presupposto è la condanna al pagamento del 50% del danno, esso avrebbe dovuto comportare la condanna al pagamento di € 168.000); ha altresì disposto la compensazione parziale con la somma comunque dovuta da Allianz ai convenuti per € 1.119,56 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ed € 195.089,84 a titolo di indennità di fine rapporto, così come accertato da altra sentenza; ha compensato le spese di lite e di CTU.

Avverso la sentenza interpongono appello principale D. ed i P., non contestando ed anzi espressamente prestando acquiescenza alla parte della sentenza che ha sancito la loro responsabilità risarcitoria, nonché a quella che ha statuito l'esistenza di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale in capo ad Allianz; ma contestando la quantificazione di tali voci di danno, in particolare domandando la rettifica in diminuzione ad € 1.183.861,15 a titolo di danno patrimoniale (*id est* il 50% del danno indicato dal CTU in € 2.367.722,29) ed € 236.722,23 a titolo di danno non patrimoniale (*id est* il 20% del danno patrimoniale).

Costituendosi in giudizio, resiste Allianz, che a sua volta propone appello incidentale, per un verso contestando la sussistenza di un concorso di colpa a sé addebitabile e della conseguente dimidiazione dell'importo risarcitorio spettante; per altro verso chiedendo a sua volta la rettifica in aumento dell'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

La causa è stata decisa, previa concessione di termine per note scritte, a seguito di discussione orale davanti al Collegio ai sensi del vigente articolo 281 *sexies* c.p.c., norma applicabile anche alle controversie, quale la presente, già pendenti prima del 28/2/2023, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 D.Lgs. n. 164/2024.

DIRITTO

a) Così come indicato in parte narrativa e sulla base dell'inequivoco contenuto letterale degli appelli proposti, non sono oggetto di impugnazione, e sono quindi passate in giudicato, le statuizioni della sentenza in ordine alla commissione da parte degli attuali appellanti principali dei fatti loro addebitati nella citazione di primo grado; alla loro conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti di Allianz; alla esistenza di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale sofferto da Allianz in ragione di tali comportamenti; alla esistenza di un controcredito da porre in parziale compensazione a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ed indennità di fine rapporto, per l'importo già quantificato da una diversa pronuncia giurisdizionale e recepito nella sentenza qui appellata.

Oggetto dell'appello è quindi unicamente la statuizione sulla ritenuta corresponsabilità di Allianz nella causazione del danno, con conseguente dimidiazione dell'importo oggetto della condanna risarcitoria a carico degli attuali appellati, e quella sulla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante ad Allianz stessa.

In particolare, con l'appello principale si contesta la ritenuta eccessività della quantificazione del danno patrimoniale, in quanto maggiore di quella individuata dal CTU, e correlativamente la quantificazione del danno non patrimoniale, calcolata in una percentuale del danno patrimoniale; mentre con l'appello incidentale si ritiene detta quantificazione erronea per difetto, e si ritiene comunque non configurabile il concorso di colpa di Allianz e la conseguente dimidiazione dell'importo di condanna.

b) Esigenze di logica giuridica suggeriscono di muovere dall'esame del primo dei due motivi di appello incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto configurabile un concorso di colpa di Allianz nella causazione del danno per cui è processo.

L'appello è fondato.

Si osserva in proposito che il Tribunale ha ritenuto configurabile il concorso di colpa di Allianz sulla base dell'articolo 2049 c.c. (cfr. pag. 8 e ss. sentenza), sul presupposto di una *culpa in eligendo* e *vigilando* nella scelta dell'agente e nella gestione dei rapporti (pag. 11 sentenza), in particolare in ragione della *"inadeguatezza di un assetto organizzativo che abbia reso ex se possibile la produzione del danno mediante la mancata predisposizione e/o attivazione delle misure di controllo opportune e necessarie"* (pag. 13 sentenza).

Le premesse da cui muove il Tribunale, e conseguentemente le conclusioni, sono però erranee.

In particolare, risulta errato il riferimento per la fattispecie di causa all'articolo 2049 c.c., posto che detta norma disciplina la responsabilità di 'padroni e committenti', nel caso di specie Allianz, nei rapporti esterni ed in particolare nei confronti dei terzi danneggiati ad opera dei propri preposti.

Aliis verbis, l'articolo 2049 c.c. è la norma che consente ai terzi danneggiati da D. e dai signori P., di ottenere il ristoro dei danni subiti direttamente da parte di Allianz, in forza di un titolo di responsabilità oggettiva di natura indiretta (e non già per *culpa in eligendo* o *vigilando*), dovendo Allianz rispondere non per un fatto proprio, ma per un fatto di un proprio agente.

Una volta però che il preponente responsabile per il fatto altrui ha risarcito il danno subito dal terzo danneggiato, egli può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intera somma pagata, e non solo per una quota come invece statuito dal Tribunale.

Infatti, in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno (cfr. Cass. n. 36902/2022, Cass. n. 17948/2021, Cass. n. 28987/2019, Cass. n. 24802/2008, Cass. n. 17763/2005).

Né è condivisibile il riferimento operato dalla sentenza all'articolo 1227 c.c., che regola invece sempre il rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, disponendo che il danneggiante non risponde per i danni che il danneggiato ha concorso a cagionare od avrebbe potuto evitare: la norma in parola potrà quindi rilevare nel diverso contenzioso in cui i danneggiati (*id est* i clienti finali), azionino le proprie

pretese risarcitorie nei confronti dei danneggianti (*id est* compagnia assicurativa o agente), ma non già nel presente contenzioso, che attiene ai rapporti interni del regresso della compagnia verso l'agente. Pertanto ed in conclusione sul punto, la sentenza va riformata laddove ha ritenuto che Allianz, la quale è chiamata rispondere *ex* articolo 2059 c.c. per fatto illecito altrui di un proprio agente, non possa esperire azione di regresso per l'intero, ma solo parziale, nei confronti dell'autore materiale del fatto illecito.

c) Detto quindi che gli appellanti debbono essere condannati a risarcire ad Allianz l'intero danno patrimoniale e non patrimoniale subito, può muoversi all'esame della quantificazione di tale danno, ciò che è oggetto dell'appello principale (domandando la quantificazione in diminuzione di quanto indicato dalla sentenza) e del secondo motivo dell'appello incidentale (domandando la quantificazione in aumento).

Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato, mentre sia fondato l'appello incidentale.

Sul punto e con riferimento all'appello principale, è certamente vero quanto dedotto in ordine al fatto che la quantificazione del danno patrimoniale effettuata dal Tribunale (poi tenuta a mente come base per calcolare anche il danno non patrimoniale), è inferiore a quella operata dal CTU sulla base delle condanne subite da Allianz per il comportamento di D. e dei P.; ma ciò si spiega perché il Tribunale ha altresì tenuto conto di alcune ulteriori pronunce intervenute dopo il deposito della perizia e con le quali Allianz è stata condannata a corrispondere somme di denaro ad ulteriori clienti raggirati da D., così come documentato da produzioni agli atti relativamente a fatti dedotti sin dagli atti introduttivi.

Specularmente, è invece fondato l'appello incidentale, posto che Allianz ha documentalmente dimostrato che, sommando le pronunce di condanna già tenute presenti dal CTU, nonché le transazioni e le successive condanne non esaminate dal CTU ma *per tabulas* provate dalla documentazione agli atti, il danno patrimoniale subito dalla compagnia ammonta ad € 3.519.630,01 (cfr. pag. 49-50 della comparsa di risposta, nonché allegati 2-4: la maggior somma indicata in comparsa conclusionale di € 3.868.256 è tardiva in quanto allegata dopo lo spirare delle preclusioni assertive); ed in questa misura va quindi accertato l'ammontare di tale voce di danno.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale derivante dalla pacifica lesione dell'immagine della compagnia (danno, come detto, la cui esistenza è stata accertata con sentenza sul punto passata in giudicato), tenuto altresì conto dell'ampio risalto mediatico della vicenda e della numerosità dei fatti illeciti commessi, esso è stato equitativamente accertato dal Tribunale nel 20% del danno patrimoniale, con ulteriore maggiorazione del 20% rispetto al risultato ottenuto, e quindi di fatto nel 24% del danno patrimoniale (*id est*, in € 336.000 rispetto al danno patrimoniale di 1,4 milioni), percentuale ritenuta eccessiva dagli appellanti principale (che chiedono di ridurla al 20%: pag. 8 e 10 appello) e insufficiente dall'appellante incidentale (che chiede almeno il 50%: pag. 59 comparsa).

Reputa il Collegio che la metodologia di quantificazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale, inevitabilmente equitativa, sia invece ragionevole e vada confermata, apparendo equo calcolare il danno patrimoniale in un quinto del danno patrimoniale e personalizzando in aumento per la grande diffusione mediatica della vicenda e per la numerosità degli illeciti così come sopra evidenziato; e che pertanto tale voce di danno possa essere quantificata nel 24% di € 3.519.630,01, e quindi in € 844.711,2.

d) Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello principale va integralmente rigettato.

L'appello incidentale va invece accolto, annullando la statuizione relativa al concorso di colpa di Allianz nella causazione del danno, e condannando gli appellanti principali, in solido, a risarcire all'appellante

incidentale l'intero danno subito, quantificato in € 3.519.630,01 a livello patrimoniale ed € 844.711,2 a livello patrimoniale.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste per il doppio grado di giudizio a carico dei soccombenti appellanti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte appellata ed appellante incidentale, tenendo a mente un valore prossimo ai minimi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Si dà atto che, essendo l'appello principale stato integralmente respinto, gli appellanti principali, in solido tra loro, sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dei capi 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della sentenza di primo grado, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità solidale di D. s.r.l., P. M., P. E. e P. Z., condannandoli solidalmente a pagare ad Allianz s.p.a. € 3.519.630,01 a titolo di danno patrimoniale ed € 844.711,2 a titolo di danno non patrimoniale;
- conferma per il resto la sentenza impugnata con riferimento ai capi 4 e 5 del dispositivo;
- condanna D. s.r.l., P. M., P. E. e P. Z., in solido tra loro, a rifondere a Allianz s.p.a. le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 50.000 per compensi (€ 25.000 per ciascuno dei due gradi di giudizio), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002, nei confronti degli appellanti principali.

Così deciso nella camera di consiglio del 26/5/2026

Il Consigliere Istruttore-Estensore
dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA

